

Spett.li

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima

Email: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
ufficio.via@regione.lombardia.it

Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi

Email: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile

Email: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS)

Email: Diss@Pec.Mite.Gov.it

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)

Email: VA@pec.mite.gov.it

Dipartimento Energia (DiE)

Email: DiE@Pec.Mite.Gov.it

Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)

Email: IS@Pec.Mite.gov.it

Allegato: n.1

OGGETTO: Quesito in ordine alla sottoposizione alla procedura di valutazione ambientale dell'intervento progettuale che prevede la realizzazione di un DATACENTER (Ambito di Trasformazione AdT1 Santa Corinna_Delibera Giunta Comunale d.g.c. n.10 del 23 febbraio 2022) in ottemperanza alla normativa che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale e individuazione dell'Autorità Competente (rif. D.Lgs 152/06, D.Lgs 104/2017, L.R. 5/2010, R.R. 02/20).

Keywords:

1. superficie progetto: **220.000 m² circa** (AdT1a= 210.108 m² + AdT1b=8.909 m²);
2. tipologia di impianti termici potenza termica per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW: **non nota**;
3. Coordinate sito: WGS84 (EPSG 4326): N 45.336581 – E 9.087753;
4. I documenti sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Noviglio:
<https://www.comune.noviglio.mi.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/2022/#2022>

Consultando il sito istituzionale del Comune di Noviglio si evince che con d.g.c. n. 10 del 23 febbraio 2022 è stato approvato l'intervento progettuale che prevede la realizzazione di un DATACENTER avente complessivamente una superficie di 220.000 m² circa (AdT1a= 210.108 m² + AdT1b=8.909 m²).

L'Ambito di Trasformazione (AdT1) Santa Corinna è ubicato tra il contesto urbano consolidato del polo attrattivo e industriale di Binasco (a sud) e il tessuto residenziale consolidato della frazione di S. Corinna in Noviglio (a nord).

Nel premettere che si tratta di un progetto di notevoli dimensioni e riconducibili a settori fortemente energivori (dalla documentazione non viene riportata la tipologia di impianti termici e quindi la relativa potenza termica complessiva impiegata per il suo funzionamento) e che non sono richiamate alcune pertinenti normative ambientale, si ritiene che il progetto, debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto rientrante nelle seguenti disposizioni normative individuate:

- all'art. 8 (procedure di valutazione e di pianificazione territoriale) della **R.R. 02/2020** "*Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle discipline in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011*" che disciplina per il caso specifico, il coordinamento tra il Provvedimento Ambientale Unico (di seguito PAU) e le previsioni urbanistiche territoriali locali di progetti di **intervento di trasformazione territoriali conformi al PGT** che **prevede l'attivazione del procedimento di PAU** secondo quanto previsto dalla L.R. 5/10;
- alla l.r. **5/2010** che **disciplina le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA e PAUR** di progetti elencati nei relativi allegati e individua l'Autorità competente per l'espletamento delle relative procedure di valutazione ambientale per la categoria progettuale di riferimento;
- al punto 7.b1) dell'Allegato B della L.R. 5/10 sono elencati i progetti sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale** individuando per la categoria progettuale: progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all'interno del tessuto urbano consolidato, così come definito dal piano delle regole, di cui all'articolo 10 della l.r. 12/05;
- al punto 7.e2) dell'Allegato B della L.R. 5/10 sono elencati progetti sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale** individuando per la categoria progettuale: piattaforme logistiche non intermodali, deposito di merci o veicoli, centri di magazzino generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari;
- al punto 1.a) dell'Allegato II-bis alla Parte II al Titolo I del D.Lgs 152/06 che elenca i Progetti sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale** individuando per la categoria progettuale industria energetica ed estrattiva gli Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. (rif. D.Lgs 104 del 16/06/2017);
- punto 7.b) dell'Allegato IV alla Parte II al Titolo I del D.Lgs 152/06 che elenca i Progetti sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale** individuando per la categoria progettuale Progetti di infrastrutture, progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari all'interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005 [..];
- punto am) dell'Allegato A della L.R. 5/10 sono elencati i progetti sottoposti alla **procedura di VIA di competenza regionale** individuando per la categoria progettuale: **Piattaforme logistiche (non intermodali), centri di magazzino generale e simili** che interessano una superficie operativa (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) **superiore a 20 ettari**, o che hanno una capacità di movimentazione di merci superiore a 400.000 tonnellate/anno (rif. l.r. n.36 del 12/12/2017);

Considerato che con la d.g.r. n.10 del 23 febbraio 2022 l'Ufficio Tecnico del Comune di Noviglio ha escluso l'assoggettabilità alla procedura di VIA richiamando la l.r. 05/10 e che dalla stessa deliberazione non si evince chiaramente quali valori e soglie di riferimenti normativi regionali e nazionali siano state utilizzate per escludere il **progetto alla sottoposizione alla procedura di valutazione ambientale**.

Rilevato che progetti analoghi al caso specifico sono stati depositati sui portali SILVIA di Regione Lombardia e Valutazioni e autorizzazioni ambientali: VAS-VIA -AIA del Ministero.


Si richiede cortesemente:

- se, alla luce delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia ambientale e al contenuto della documentazione acquisita dal Comune di Noviglio, la sottoposizione alla procedura alla valutazione di impatto ambientale si configura applicabile come procedimento di valutazione per l'intervento progettuale approvato con d.g.c. n.10 del 23/02/2022;
- in tal caso, se l'applicabilità degli articoli di legge richiamati nella presente nota risulta corretta e se risulta, allo stesso modo, corretta l'individuazione dell'Autorità Competente (Regione/Ministero) per la conseguente valutazione del giudizio di compatibilità ambientale dell'intervento progettuale previsto nel comune di Noviglio (MI);
- In qualsiasi caso, se un'autorizzazione ministeriale/regionale risulta essere necessaria per l'opera in parola.

Per una rapida contestualizzazione dell'intervento progettuale, delle principali norme di riferimenti individuate, dell'iter procedurale relativo al progetto in esame e, infine, i motivi per cui si ravvisa la sottoposizione del progetto alla valutazione ambientale, sia gradito alla S.V. fare riferimento all'allegato del presente Quesito (Allegato 1), il cui contenuto è già stato trasmesso via mailpec al Sindaco e al RCPT del Comune di Noviglio (MI).

Cordiali saluti.

Davide Egidio Uggeri



Ill.mmo Sindaco

Sig. MIERA DIRUBE FRANCISCO JAVIER
del Comune di Noviglio (MI)

Pec: protocollo.noviglio@legalpec.it

OGGETTO: ATTUAZIONE INTERVENTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE ADT1 SANTA CORINNA IN CONFORMITA' AL VIGENTE PGT (D.G.C. n. 20 del 23 febbraio 2022)

Consultando il sito istituzionale del Comune di Noviglio si evince che è stato approvato con d.g.c. n. 20 del 23 febbraio 2022, l'intervento progettuale, che prevede la realizzazione di un DATA CENTER, avente una superficie di 220.000 m² circa, ubicato tra il contesto urbano consolidato del polo attrattivo e industriale di Binasco (a sud) e il tessuto residenziale consolidato della frazione di S. Corinna in Noviglio (a nord) nell'Ambito di Trasformazione denominato AdT1 Santa Corinna (AdT1a= 210.108 m²+ AdT1b=8.909 m²).

Con la presente gradirei sottoporre alla vs. attenzione alcuni riferimenti normativi in materia di valutazione ambientale che non emergono dall'esame della documentazione caricata sul sito istituzionale e che condurrebbero all'assoggettamento obbligatorio previsto per le categorie progettuali riconducibili l'intervento di cui all'oggetto. Inoltre, nell'ambito del procedimento amministrativo è confluita anche un'opera minore, ossia una nuova rotatoria posta sulla SP30 "Binasco-Vermezzo", a servizio dell'intervento che, tuttavia, non è stata ricompresa nell'opera infrastrutturale più ampia che prevede la realizzazione di una tratta stradale di raccordo con la SP 203 all'altezza dell'attuale Cimitero di Noviglio.

A tal proposito si evidenzia la presenza di un incrocio al progressivo chilometrico km 2+500 della S.P. 30 (svincolo per Pasturago) che parrebbe essere invece un'ubicazione più consona alla realizzazione della nuova rotatoria che, nella sua attuale configurazione (senza rotatoria), risulta essere interessata da frequenti incidenti stradali; in alternativa a ciò, la nuova rotatoria potrebbe eventualmente essere realizzata nelle adiacenze dell'area industriale di Vernate, al Km 3+750 della S.P.30, in corrispondenza della strada comunale di via C.na Cavoletto.

Di fatto, la nuova rotatoria, così come riportata nella documentazione progettuale, si collocherebbe in una posizione diversa rispetto a quello riportato nella documentazione di Città Metropolitana di Milano e verrebbe a trovarsi in adiacenza della porzione occidentale della frazione di Santa Corinna contribuendo ad incrementare i livelli di emissioni, anche acustici, legati al traffico già fortemente congestionato nell'area oggetto di studio che, in seguito alla realizzazione del tratto nuovo tratto stradale, saranno amplificati in seguito al completamento dell'opera infrastrutturale. Tra l'altro, non si evince la valutazione di possibili impatti ambientali sui numerosi recettori (abitazioni) presenti nelle vicinanze del futuro tracciato e distribuiti per circa la metà della lunghezza complessiva prevista a progetto.

Di seguito si riportano le principali norme di riferimento, l'iter procedimentale relativo al progetto in esame e, infine, i motivi per cui, secondo il sottoscritto, il progetto dovrebbe essere sottoposto a valutazione ambientale:

Richiamata

- la legge 241/90, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare:
 - Il comma 2-bis dell'art. 1 indica che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede;

- il comma 3 dell'art. 14 indica per *[Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.];*
- il comma 4 dell'art.14 indica che *[Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.(comma così sostituito dall'art. 24 del d.lgs. 104 del 2017).].*
- la Parte II del D.Lgs 152/06 “Testo Unico Ambientale” e in particolare:
 - il comma 1 dell'art. 3 ter del D.Lgs152/06 che stabilisce il principio dell'azione ambientale, nonché che *[...La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche o pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione dell'azione preventiva della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché' al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.];*
 - il comma 2 dell'art. 3-quater del Titolo I alla Parte II D.lgs 152/06 stabilisce che, secondo principio dello sviluppo sostenibile, *[Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.];*
 - il punto b) del comma 4 dell'art. 4 al Titolo I alla Parte II del D.Lgs 152/06 indica che *[la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).];*

- il punto b) dell'art. 5 del Titolo I alla Parte II del D.lgs 152/06 indica che [*b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.*];
- il punto c) comma 1 dell'art. dell'art. 5 del Titolo I alla Parte II del D.lgs 152/06 definisce gli impatti ambientali gli [effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati.....];
- il punto g) comma 1 dell'art. dell'art. 5 del Titolo I alla Parte II del D.lgs 152/06 che definisce [il progetto la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE];
- il comma 5. dell'art. 6 del Titolo I alla Parte II del D.lgs 152/06 disciplina la valutazione d'impatto ambientale ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- il punto c. comma 6. dell'art.6 del Titolo I alla Parte II del D.lgs 152/06 disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale di progetti elencati nell'allegato II-bis della Parte II del T.U. Ambientale, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
- il punto d. comma 6. dell'art.6 del Titolo I alla Parte II del D.lgs 152/06 disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA di progetti di competenza regionale elencati nell'allegato IV della Parte II del T.U. Ambientale, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
- il comma 7. dell'art. 7-bis del Titolo I alla Parte II del D.lgs 152/06 definisce lo svolgimento dei progetti sottoposti a VAVIA o VIA di competenza regionale in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del T.U. Ambientale e che il procedimento di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis;
- il comma 1. dell'art 20 del Titolo I alla Parte II del D.lgs 152/06 che definisce la facoltà di richiedere da parte del Proponente una fase di confronto con autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessari e da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale;
- il comma 2 dell'art art. 21 del Titolo I alla Parte II del D.lgs 152/06 definisce i contenuti dello studio di impatti ambientale con [...modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal Proponente in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale...];
- il comma 1 dell'art 26 bis del Titolo I alla Parte II del D.lgs 152/06 indica che [il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la

predisposizione dello stesso nonché' alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. ...];

- l'art. 27 del Titolo I alla Parte II del D.Lgs 152/06 definisce il Provvedimento unico in materia ambientale;
 - l'art. 27bis del Titolo I alla Parte II del D.Lgs 152/06 definisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale;
 - l'art. 27 ter del Titolo I alla Parte II del D.Lgs 152/06 definisce il Provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale;
 - il comma 1 dell'art. 29 del Titolo I alla Parte II del D.Lgs 152/06 che specifica che [i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge].
-
- la l.r. 5/2010 che disciplina le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA e PAUR di progetti elencati nei relativi allegati e individua l'Autorità competente per l'espletamento delle relative procedure di valutazione ambientale per la categoria progettuale di riferimento;
 - la R.R. 02/2020 che disciplina le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni, che prevede, per il caso specifico, il coordinamento tra il Provvedimento Ambientale Unico (di seguito PAU) e le previsioni urbanistiche territoriali locali di **progetti di intervento di trasformazione territoriali conformi al PGT** che prevede l'attivazione del procedimento di PAU secondo quanto previsto dalla L.R. 5/10 (rif. art. 8);
 - il punto 1.a) dell'Allegato II-bis alla Parte II al Titolo I del D.Lgs 152/06 che elenca i Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale individuando per la categoria progettuale industria energetica ed estrattiva gli Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. (rif. D.Lgs 104 del 16/06/2017);
 - il punto 7.b) dell'Allegato IV alla Parte II al Titolo I del D.Lgs 152/06 che elenca i Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale individuando per la categoria progettuale Progetti di infrastrutture progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari all'interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005 [...];
 - il punto am) dell'Allegato A della L.R. 5/10 sono elencati i progetti sottoposti alla procedura di VIA di competenza regionale individuando per la categoria progettuale: Piattaforme logistiche (non intermodali), centri di magazzinaggio generale e simili che interessano una superficie operativa (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) superiore a 20 ettari, o che hanno una capacità di movimentazione di merci superiore a 400.000 tonnellate/anno (rif. L.R. 36 del 12 dicembre 2017);
 - il comma 1, lett. gg-bis) dell'art. 268 del D.Lgs 152/06 che definisce gli "impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW [...];
 - il comma 1 dell'art 273 -bis che indica che [Gli Stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione integrata ambientale].

Confermato che:

- al punto 7.b1) dell'Allegato B della L.R. 5/10 sono elencati i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale individuando per la categoria progettuale: progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all'interno del tessuto urbano consolidato, così come definito dal piano delle regole, di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2005;
- al punto 7.e2) dell'Allegato B della L.R. 5/10 sono elencati progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale individuando per la categoria progettuale:

piattaforme logistiche non intermodali, deposito di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari;

- al punto 7.h2) dell'Allegato B della L.R. 5/10 sono elencati progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale individuando per la categoria progettuale: Strade Extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) non comprese nell'allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse provinciale (P1, P2) o locale (L) secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria);
- il punto 7.h3) dell'Allegato B della L.R. 5/10 sono elencati progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale individuando per la categoria progettuale: strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

Visti gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Visto l'elenco delle destinazioni d'uso non ammissibili, quelle accessorie e i limiti dimensionali indicati nelle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano per gli ambiti di trasformazione del DdP (rif. Schede ambiti di trasformazione del DdP, art. Art. 1 c.2 Piano delle Regole e Art. 7 del NTA del DdP).

PREVISIONI DEL DdP

PRESCRIZIONI

Capacità insediativa:	per funzioni produttive: SIp max = 50.000 mq Sla max = 5.000 mq per funzioni direzionali terziario commerciali: SIp max = 45.000 mq Sla max = 4.500 mq
Modalità di intervento	Piano Attuativo unitario sull'intero ambito perimetrato
Graduazione dell'attuazione	Libera
Destinazione d'uso principale	industria e/o artigianato e relativi uffici di produzione e funzioni compatibili secondo art 24 delle NTA del PdR direzionali-terziario-commerciali e funzioni compatibili secondo art 25 delle NTA del PdR
Destinazioni d'uso compatibili	quelle previste dagli art 24 e 25 delle NTA del PdR
<u>Destinazioni d'uso non ammissibili</u>	- quelle previste dall'art 24 e 25 delle NTA del PdR, <u>le attività di stoccaggio, deposito e logistica</u> salvo quelle accessorie ed integrate nelle attività produttive e/o di trasformazione, che sono ammissibili senza limiti dimensionali, - le attività commerciali di Grande Struttura di Vendita
Aree per servizi	- dotazioni e modalità di assolvimento secondo artt. 10 e 11 NTA del PdS e comunque <u>entro l'ambito AdT1a e AdT1b</u> senza possibilità di monetizzazione: - parcheggi e verde attrezzato minimo mq 63.000 (incluse le aree a verde e per la mitigazione a nord dell'abitato di Sta Corinna nel sub ambito AdT1b); la quota a verde non potrà essere inferiore al 50%.

Richiamato:

- l'approvazione del PGT del Comune di Noviglio (d.c.c. n. 16 del 23/03/2013) – pubblicazione BURL SI n.27 del 03/07/2013;
- la rettifica al PGT approvata con d.c.c. n. 39 del 29/12/2016, pubblicazione BURL SI n. 39 del 29/12/2016;
- il deposito del progetto preliminare relativo agli AdT1a a e AdT1b del 26/02/2021;
- la d.g.r. n. 20 del 09 marzo 2021 di avvio del procedimento amministrativo: primi indirizzi in merito alla proposta preliminare[..*la particolare complessità e rilevanza della richiesta avanzata e ritenuto di interesse dell'amministrazione comunale procedere alla necessaria attività di approfondimento tecnico/giuridico del progetto di Piano attuativo dell'ambito "ADT1" Santa Corinna*];
- la nota di convocazione della CdS preliminare agli enti interessati, in forma semplice e in modalità asincrona, per la valutazione progettuale del 19 marzo 2021 (prot. 1628);
- la stesura del verbale di CdS Preliminare (prot. 0002401 del 27 aprile 2021);

- l'istanza di approvazione di Piano Attuativo conforme al PGT, ambito di trasformazione AdT n.1 del 31/08/2021 e successive integrazioni del 01/09/2021, 08/09/2021, 10/09/2021, 22/09/2021, 08/11/2011 e 14/12/2021;
- l'avviso di convocazione della CdS decisoria, in forma semplificata, ed in modalità asincrona, per la valutazione della proposta, degli atti e dei documenti depositati relativi alla proposta definitiva di attuazione dell'intervento soggetto a Piano Attuativo del 03/09/2021;
- la stesura del verbale della Conferenza Decisoria del 09/12/2021 (prot. 0006502 del 09/12/2021);
- la determinazione di conclusione positiva della CdS decisoria ex art. 14 c.2 L.241/90, proposta definitiva attuazione (D.D. area Tecnica 200 del 10/12/2021);
- la d.c.c. n. 85 del 15/12/2021 di adozione del Piano Attuativo relativo all'ambito di trasformazione ADT1 – Santa Corinna, conforme al PGT, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/05;
- la trasmissione dell'Avviso di adozione ai soggetti interessati (compreso Regione Lombardia D.G. Urbanistica e Territorio e difesa del suolo, Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo, Regione Lombardia D.G. Infrastrutture varie e aeroportuali – struttura varia e rete ciclabile) e termine di presentazione delle controdeduzioni in data 18/01/2022 (prot. 0006785 del 20/12/2021). Tali D.G. di Regione Lombardia non sono elencate nella nota di convocazione della Conferenza di Servizi preliminare del 19 marzo 2021 (prot. 1628);
- la d.g.c. n.10 del 23/02/2022 di approvazione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione ADT1 Santa Corinna, conforme al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi del art. 14 della L.R. 12/05 del 23/02/2022 e, in particolare:
 - ✓ [*..l'istanza di approvazione del Piano attuativo ricomprende sia le aree indicate con le sigle AdT1a ed Adt1b nella Scheda d'Ambito, nonché le aree necessarie alla obbligatoria formazione di una nuova rotatoria sulla SP 30*];
 - ✓ [*la proposta di Piano attuativo prevede la realizzazione di edifici aventi una Slp massima di mq 95.000 (novantacinquemila) e, pertanto, non superiore al limite massimo complessivo di Slp consentito dalla Scheda dell'Ambito di Trasformazione allegata al vigente PGT, ma superiore a quanto indicato al punto*];
 - ✓ [*Per quanto attiene alla presunta mancanza di specificazione circa l'attività produttiva che sarà svolta entro il P.A. adottato, allo stato attuale si può affermare che la stessa dovrà essere conforme alle disposizioni di legge. In ogni caso, l'attività di conservazione gestione di dati informatici prevista nel PA non può certamente rientrare tra le attività nocive o a rischio per la salute*].

Vista la l.r. 5/10 in materia di VIA in cui individua Regione e Provincia le autorità competenti per la realizzazione di strade riconducibili alle diverse categorie.

Richiamato:


- il comma 2 dell'art 2 del Decreto Ministeriale 19 aprile 2006 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*";
- la l.r. 31/2014 "*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*";
- il parere di compatibilità al PTCP (DGC n.489 del 18/12/2012) che evidenzia alcuni aspetti critici infrastrutturali relativamente alle previsioni del PGT.

Sulla base di quanto sopra indicato, vista la complessità e le dimensioni dell'opera presentata, di seguito elenco i motivi per cui, secondo il sottoscritto, tale progetto dovrebbe essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale in quanto:

- i valori limite o le soglie previste dalla normativa non si riferiscono alle sole attività nocive o a rischio per la salute. Infatti, la stessa normativa ambientale in materia di Valutazione Ambientale, in particolare, la Parte II del d.lgs 152/06 prevede per determinate categorie progettuali

l'individuazione di valori limite o soglie e dell'Autorità Competente per l'espletamento della procedura di assoggettabilità a VIA;

- si tratta di un progetto riconducibile a settori fortemente energivori: non si evince la tipologia di impianti termini e quindi la relativa potenza termica complessiva impiegata per il funzionamento. Il progetto andrebbe sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale. Infatti la documentazione è priva di descrizione tecnica degli impianti che verranno installati all'interno degli edifici e delle attività che verranno svolte [..tipo di impianti produttivi che saranno realizzati all'interno del comparto..], così come riportato nell'Osservazione n. 5 prot. N.000290 del 18/01/2022 del Comune di Binasco;
- la normativa vigente in materia di VIA per le categorie progettuali, di cui anche alla L.R. 05/10, non fa riferimento alla SIp (Superficie Lorda di Pavimento);
- il solo l'ambito AdT1a è di oltre 200.000 m² ricadendo all'interno del tessuto urbano consolidato considerando il contesto urbano del polo attrattivo e industriale di Binasco (a sud) e il tessuto residenziale della frazione di S. Corinna in Noviglio (a nord), creando una vera e propria "saldatura" senza soluzione di continuità. Secondo quanto previsto dalla D.Lgs 152/06 e L.R. 05/10 il progetto andrebbe sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, così come anticipato da Città Metropolitana di Milano nel contributo istruttorio prot.10.6/2021/3 acquisito con prot. 0002318 del 22/04/2021 del Comune di Noviglio che [...qualora l'ambito fosse interno al tessuto urbano consolidato; pertanto, il Piano dovrebbe essere assoggettato a verifica di VIA e nel caso specifico l'Autorità Competente sarebbe Regione Lombardia.]. Inoltre la Città metropolitana di Milano ha indicato che [...si tratta di un ambito di sviluppo di rilevanza metropolitana per il posizionamento strategico rispetto alla rete infrastrutturale.];
- l'area oggetto di intervento è definita come "Ambito del tessuto consolidato" del Piano delle Regole di riconversione funzionale o ad impianto unitario da definire (vd. Legenda della Tav. 9.dp_Tavola delle previsioni del DdP). La stessa relazione illustrava del Piano Attuativo indica che [L'ambito di intervento è identificato nelle aree urbanizzate e non interferisce né con gli ambiti agricoli strategici né con gli ambiti dei parchi regionali.];



- il progetto sembrerebbe piuttosto essere riconducibile alla categoria progettuale "Piattaforme logistiche (non intermodali), centri di magazzinaggio generale e simili che interessano una superficie operativa (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) superiore a 20 ettari...", secondo la L.R. 36/2017 andrebbe sottoposto alla procedura di VIA di competenza regionale;
- Regione Lombardia non compare tra i destinatari nella nota di convocazione della Conferenza di Servizi preliminare del 19 marzo 2021;
- la R.R. 02/2020 disciplina progetti di intervento di trasformazioni territoriali conformi al PGT e prevede l'attivazione del provvedimento di PAU secondo quanto previsto dalla L.R. 5/10 (rif. art. 8);
- esiste già una rotatoria sulla SP30 (vd. via XXV Aprile);
- non si evincono eventuali dichiarazioni indicanti che il progetto, o parte di esso, è coperto da segreto industriale;

- che la Tavola 6 variante n. 4 del PTCP di Città Metropolitana di Milano identifica gli Ambiti destinati all'Attività Agricola di interesse strategico del PTCP della Città Metropolitana. Pertanto, l'Ambito di trasformazione rientra negli urbanizzati/urbanizzabili.



 Aree oggetto di intervento "AdT1 Santa Corinna". AdT1a= 210.108 m² e AdT1b=8.909 m² (fonte documentazione caricata sul portale sito Comune).

Inoltre:

- l'area interessata dall'intervento si pone [...in affaccio sugli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico per il rilevante valore paesistico ambientale sono tutelati dal PTCP, ai fini di non compromettere la continuità e la funzionalità. Sono presenti una testa di fontanile e un corridoio ecologico primario.]
- L'AdT 1a è praticamente confinante con gli ambiti di rilevanza naturalistica, mentre l'AdT1b è interferente nella Rete Ecologica Provinciale e che pertanto tale progetto, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità ecologica tra i siti della rete Natura 2000 deve essere sottoposto almeno a verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza;
- il documento "Modalità per la pianificazione comunale" (L.R. 12/2005 art.7) di Regione Lombardia indica che [...Il Piano delle Regole riguarda, dunque, sia le parti del territorio urbanizzato, dove il tessuto urbano si è assestato e necessita pertanto di interventi conservativi, integrativi o sostitutivi, tra cui quelli di nuova edificazione nei lotti interclusi e nelle aree di completamento, sia, sotto molteplici aspetti, le parti del territorio non urbanizzate e non urbanizzabili perché destinate all'agricoltura o perché non suscettibili di trasformazione urbanistica.];
- le sezioni tematiche del Piano Territoriale Regionale classificano il territorio di Noviglio come ALTO incremento di consumo suolo a livello comunale (rif. 1999÷2007);
- la documentazione progettuale non riporta la gestione e la caratterizzazione delle terre, né tantomeno sono dettagliate le fasi pre, in- e post-operam, con particolare riferimento alle modalità di contenimento delle polveri in corso d'opera e interferenze con il traffico locale, così come da linee guida regionale;
- lo studio del traffico ante-operam e lo Studio previsionale di impatto acustico sono stati condotti nel periodo 18÷24 febbraio 2021 in pieno stato di emergenza come da Decreto-legge 2 gennaio 2021 prorogato fino al 30 aprile 2021 che prevedeva "Lo stesso decreto, fino al 5 marzo, consente inoltre gli spostamenti verso un'altra abitazione privata solo una volta al giorno, per un massimo di due persone non conviventi e nei limiti del coprifuoco. Lo spostamento può avvenire verso altri comuni, in zona gialla o arancione, o soltanto all'interno dello stesso comune in zona rossa. Resta comunque possibile spostarsi da comuni non superiori a 5.000 abitanti entro un raggio di 30 km, ma non verso i capoluoghi di provincia." E Il divieto di spostamento tra Regioni viene ulteriormente prorogato fino al 25 febbraio con il decreto-legge n. 12, poi fino al 27 marzo con il decreto-legge n. 15" (Fonte wikipedia);
- il D.M.52/2015 "linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge

24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720) (GU Serie Generale n.84 del 11-04-2015)”;

- nel documento non viene fatto cenno al D.M. 52/2015 per l'eventuale applicazione della riduzione di 50% alle soglie dimensionali qualora sussistano i criteri indicati nel rispettivo allegato per quanto riguarda il cumulo con altri progetti. Infatti, il nuovo progetto deve essere contestualizzato (1 km di distanza per progetti areali) facendo riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale;
- documentazione progettuale non riporta approfondimenti tematici circa i potenziali impatti dell'opera, sulla rete ecologica primaria collocandosi lungo la direttrice principale Nord-Sud (pur non ricadendo all'interno di aree naturali protette, così come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000) e le possibili interferenze con l'Oasi di Pasturago (fontanili), quale zona di interesse naturalistico in zona a sensibilità paesistica molto elevata, situata a qualche centinaio di metri in direzione sud rispetto all'area dell'ipotetico intervento;
- non si evincono riferimenti alla Direttiva Europea 2014/52/UE circa gli impatti cumulati;
- la differente ubicazione dell'ipotetica rotonda sulla SP30 tra quanto riportato nella Tav. 1 sez.6 Sistema Infrastrutturale PTCP di Città Metropolitana (in basso a destra) e quanto invece riportato nella Relazione tecnica illustrativa del PA (in basso a sinistra), come si evince mettendo a confronto quanto indicato nella Relazione tecnica illustrativa del PA e la tavola del PTCP di Città Metropolitana di Milano, come già indicato in premessa.



Relazione tecnica illustrativa del PA



Tav. 1 sez.6 Sistema Infrastrutturale PTCP di Città Metropolitana

Preso atto:

- della convenzione tra Comune e la Soggetto Attuatore per la realizzazione della nuova rotonda sulla Strada Provinciale SP 30;
- che la Strada SP203 è sprovvista di provvedimento dirigenziale di classificazione tecnico funzionale delle strade provinciali della Città Metropolitana di Milano, come si evince dal sito dell'ente omonimo.

Richiamati i riferimenti normativi nazionali e regionali relativi a settore infrastrutture e mobilità.

Tenuto conto che in alternativa all'ubicazione della rotonda proposta sulla SP30 "Binasco-Vermezzo" si potrebbe valutare la possibilità di realizzarla in corrispondenza dello svincolo per Pasturago (Binasco) (km 2+500) oppure in corrispondenza della zona industriale presente al Km 3+750 sfruttando le strade comunali che attraversano le Cascine Monterosso, Cavoletto, Guastalla e Arlugo nel territorio comunale di Noviglio e Rosate per collegarsi alla rotonda già esistente sulla SP 203 in corrispondenza dello svincolo per la frazione di Noviglio, coinvolgendo un minore numero di recettori, minore consumo di suolo trovandosi immersa del Parco Agricolo Sud Milano.



Preso atto che l'opera ipotizzata è stata assimilata alla destinazione produttiva e, pertanto, resa compatibile alle destinazioni riportati nella scheda d'ambito specifica, si ritiene che nell'ipotesi di realizzazione e sulla base della documentazione presente sul sito istituzionale del Comune, l'autorità competente dovrebbe essere la Regione o il Ministero e il progetto andrebbe sottoposto a valutazione ambientale in ottemperanza alla normativa che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale con pubblicazione sul sito di Regione Lombardia.

Tanto si attenziona per sua conoscenza.

I documenti e gli atti sono consultabili al seguente percorso:

[https://www.comune.noviglio.mi.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio.](https://www.comune.noviglio.mi.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio)

Coordinate sito: WGS84 (EPSG 4326): N 45.336581 – E 9.087753.

Noviglio, 29/12/2022

Daide Egidio Uggeri

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "davide.uggeri@pec.it" <davide.uggeri@pec.it>

Data giovedì 29 dicembre 2022 - 20:58

Ill.mmo Sig. Sindaco_ATTUAZIONE INTERVENTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE ADT1 SANTA CORINNA IN CONFORMITA' AL VIGENTE PGT (D.G.C. n. 20 del 23 febbraio 2022)_Segnalazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/12/2022 alle ore 20:58:00 (+0100) il messaggio "Ill.mmo Sig. Sindaco_ATTUAZIONE INTERVENTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE ADT1 SANTA CORINNA IN CONFORMITA? AL VIGENTE PGT (D.G.C. n. 20 del 23 febbraio 2022)_Segnalazione" proveniente da "davide.uggeri@pec.it" ed indirizzato a "protocollo.noviglio@legalpec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec21004.20221229205759.39166.611.1.58@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

postacert.eml (1162 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "davide.uggeri@pec.it" <davide.uggeri@pec.it>

Data giovedì 29 dicembre 2022 - 20:57

Ill.mmo Sig. Sindaco_ATTUAZIONE INTERVENTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE ADT1 SANTA CORINNA IN CONFORMITA' AL VIGENTE PGT (D.G.C. n. 20 del 23 febbraio 2022)_Segnalazione

Ricevuta di accettazione

Il giorno 29/12/2022 alle ore 20:57:59 (+0100) il messaggio "Ill.mmo Sig. Sindaco_ATTUAZIONE INTERVENTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE ADT1 SANTA CORINNA IN CONFORMITA? AL VIGENTE PGT (D.G.C. n. 20 del 23 febbraio 2022)_Segnalazione" proveniente da "davide.uggeri@pec.it" ed indirizzato a: protocollo.noviglio@legalpec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21004.20221229205759.39166.611.1.58@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)